

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

V<sup>a</sup> SEZIONE

Doping – Commissione Tesseramenti – Commissione Vertenze Economiche – Agenti di Calciatori

### COMUNICATO UFFICIALE N. 299/CGF

(2010/2011)

#### TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 77/CGF – RIUNIONE DEL 18 OTTOBRE 2010

##### Collegio composto dai Signori:

Avv. Italo Pappa – Presidente; Avv. Mario Zoppellari, Avv. Serapio Deroma, Prof. Andrea Di Porto, Avv. Patrizio Leozappa, Dr. Antonio Patierno, Prof. Cesare San Mauro, Dr. Antonino Tumbiolo, Dr. Salvatore Vecchione – Componenti; Dr. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

- 1) **RICORSO DELL’A.S. ATLETICO BOVINO AVVERSO LA DECLARATORIA DI NULLITÀ DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE LO CAMPO FERNANDO IN PROPRIO FAVORE SEGUITO RICHIESTA DI GIUDIZIO DEL GIUDICE SPORTIVO PRESSO IL COMITATO REGIONALE PUGLIA MERITO GARA ATLETICO BOVINO/U.S.D. GARGANO CALCIO MARCONI DEL 13.12.2009** (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 14/D del 24.2.2010)

Con reclamo in data 8.4.2010, l’A.S. Atletico Bovino ha impugnato dinanzi a questa Corte la decisione, di cui al Com. Uff. n. 14/D del 24.2.2010, con la quale la Commissione Tesseramenti della F.I.G.C., su istanza 26.1.2010 del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Puglia, ha dichiarato nullo il tesseramento del calciatore Lo Campo Fernando in favore della cessionaria A.S. Atletico Bovino di cui alla lista di trasferimento n. 113592 del 12.9.2009, verificata e dichiarata la non riconducibilità della firma apposta su detta lista di trasferimento al presidente della cedente U.S.D. Gargano Calcio Marconi, signor Triggiani.

L’A.S. Atletico Bovino lamenta la superficialità delle valutazioni della Commissione Tesseramenti e il fatto che quest’ultima abbia dato eccessivo rilievo al silenzio serbato dal calciatore ed alla sinteticità delle difese dell’odierna reclamante dinanzi al Giudice Sportivo. Nel merito, ribadisce che la firma del presidente della cedente U.S.D. Gargano Calcio Marconi sarebbe stata apposta sulla lista di trasferimento prima della sua compilazione ad opera del dirigente della medesima Gargano Calcio Marconi, signor Tavaglione.

Ad esito della riunione del 26.4.2010, alla quale partecipavano ed avevano occasione di esporre anche oralmente le rispettive difese i legali della ricorrente A.S. Atletico Bovino - i quali concludevano in via subordinata invocando una pronuncia di “caducazione” con efficacia *ex nunc* del tesseramento, all’uopo richiamando la decisione assunta da questa Corte nella vertenza “Mastrogiacomo” (Bergamo C5/ Aosta C5) - ed il signor Tavaglione per la U.S.D. Gargano Calcio Marconi, delegato dal presidente Triggiani, questa Corte, con ordinanza pubblicata sul Com. Uff. n. 230/CGF, riservata ogni altra decisione, demandava alla Procura Federale di accertare tempi, modi e soggetti coinvolti nella sottoscrizione della lista di trasferimento n. 113592 relativa al calciatore Lo Campo.

A tanto provvedeva la Procura Federale che, con nota in data 21.7.2010, riservato ogni provvedimento in ordine ad eventuali profili disciplinari ulteriori rispetto a quelli già oggetto del procedimento pendente dinanzi a questa Corte, all’esito delle decisioni della medesima, disponeva la trasmissione della relazione in data 31.5.2010 del Collaboratore incaricato dell’attività inquirente.

Detta relazione veniva pertanto acquisita agli atti del presente giudizio e gli esiti dei relativi accertamenti vengono conseguentemente assunti a fondamento della presente decisione, limitatamente ai profili di interesse in questa sede.

In particolare, dalle dichiarazioni rese in sede di audizione al collaboratore della Procura Federale emerge che il presidente della U.S.D. Gargano Calcio Marconi, signor Triggiani, conferma di non aver firmato la lista di trasferimento n. 113592 del calciatore Lo Campo e che detta lista è stata compilata limitatamente alla parte relativa al soggetto cedente dal signor Tavaglione (circostanza confermata da questo ultimo e dichiarata da tutti i soggetti auditi); controversa è invece la circostanza, in questa sede tuttavia non rilevante, se il signor Tavaglione abbia o meno portato egli la lista di trasferimento alla riunione indetta presso la sede dell'Incedit Foggia (riunione alla quale presero parte il calciatore Lo Campo, suo padre, Lasalandra Enrico, Marseglia Raffaele, e, secondo le dichiarazioni rese da tutti tali Signori, anche il signor Tavaglione, che invece nega la sua presenza) e se detta lista recasse o meno la previa sottoscrizione da parte del legale rappresentante del soggetto cedente.

Con memoria integrativa in data 7.8.2010, la U.S.D. Gargano Calcio Marconi ha infine chiesto rigettarsi il reclamo dell'A.S. Atletico Bovino ed ha prodotto dichiarazione in data 6.8.2010 del calciatore Lo Campo, corredata dalla fotocopia del relativo documento di identità, che parzialmente smentisce la dichiarazione dallo stesso resa in sede di audizione al collaboratore della Procura Federale. In particolare, il sig. Fernando Lo Campo, a rettifica di quanto dichiarato in data 20.5.2010, ha precisato che ad apporre in sua presenza in calce alla lista del proprio trasferimento, per il resto precompilata, la firma del presidente del Gargano Calcio Marconi, signor Triggiani, è stato il signor Enrico Lasalandra e che nessuno dei dirigenti della Associazione sportiva cedente era in realtà presente in tale occasione.

Nessuna ulteriore deduzione, scritta o orale, è stata resa dalla reclamante A.S. Atletico Bovino.

Alla luce delle risultanze che precedono, questa Corte ritiene che il reclamo della A.S. Atletico Bovino sia infondato e non meriti pertanto accoglimento.

Risulta invero pacificamente acclarato, anche alla luce delle risultanze delle indagini della Procura Federale, che la firma in calce alla lista di trasferimento n. 113592 non è del presidente e legale rappresentate della U.S.D. Gargano Calcio Marconi, sig. Agostino Triggiani, così che la decisione della Commissione Tesseramenti impugnata, nello statuire la nullità del tesseramento del calciatore Fernando Lo Campo in favore dell'A.S. Atletico Bovino, è immune dai vizi contestati e va pertanto confermata.

Per completezza, la Corte osserva che il richiamo operato dalla difesa della reclamante ad altro precedente di questa Sezione (vertenza "Mastrogiacomo" - Bergamo C5/ Aosta C5) non è pertinente al caso di specie, atteso che non si ravvisano nella fattispecie esigenze di tutela della buona fede dell'A.S. Atletico Bovino e ciò, all'evidenza, nel caso in cui risultasse effettivamente autore della sottoscrizione della lista di trasferimento per conto dell'U.S.D. Gargano Calcio Marconi il signor Enrico Lasalandra, come dichiarato da ultimo dal calciatore Lo Campo, ma anche nel caso in cui rimanesse eventualmente incerto l'autore di detta falsa sottoscrizione, anche in tale ultima evenienza risultando sin da ora non di meno del tutto pacifica la circostanza che la lista di trasferimento non è stata comunque sottoscritta dal presidente e legale rappresentante della U.S.D. Gargano Calcio Marconi. E' appena il caso, infatti, di osservare come, in generale, non può invocare il principio di buona fede e beneficiare della relativa tutela il soggetto che si è reso in qualche modo responsabile dell'evento dal quale lamenta di essere stato pregiudicato. Ciò che è avvenuto nella vicenda in esame, atteso che, da quanto emerso anche all'esito delle indagini demandate alla Procura Federale, l'A.S. Atletico Bovino ha pacificamente trascurato - come era, invece, suo pieno diritto pretendere e suo specifico onere fare - di aver cura che la lista di trasferimento n. 113593 del calciatore Fernando Lo Campo fosse sottoscritta personalmente dal presidente e legale rappresentante in carica della cedente U.S.D. Gargano Calcio Marconi in unico contesto di tempo e di luogo rispetto alla sottoscrizione da parte del presidente e legale rappresentante della cessionaria A.S. Atletico Bovino.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S. Atletico Bovino di Bovino (Foggia). Trasmette gli atti alla Procura Federale per gli ulteriori accertamenti.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**2) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 DELL’A.S. CITTADELLA AVVERSO IL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO A PERCEPIRE IL “PREMIO DI ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE TECNICA” EX ART. 99 N.O.I.F. EMESSA DALL’UFFICIO DEL LAVORO E PREMI F.I.G.C. IN RELAZIONE AL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE COLMAN CASTRO JOSE LUIS IN FAVORE DELL’A.S. CITTADELLA S.R.L. (Delibera della C.G.F. n. 143 del 21.1.2010)**

La società A.S. Cittadella S.r.l., ha impugnato per revocazione ex art. 39, comma 1, lett. e) C.G.S., davanti a questa Corte, la decisione di questo stesso Organo giudicante, in diversa composizione, (Com. Uff. n. 228 del 23.4.2010) che, annullando la decisione della Commissione Vertenze Economiche pubblicata il 23.11.2009 con la quale veniva acclarato il diritto al premio di addestramento e formazione tecnica di cui all’art. 99 N.O.I.F. relativamente al calciatore Colman Castro Josè Luis in favore della società Calcio Montebelluna S.r.l., rimetteva gli atti all’Ufficio Lavoro e Premi F.I.G.C. per la quantificazione di detto beneficio economico.

Lamenta, una errata ricostruzione in fatto operata dalla Corte che avrebbe poi condotto ad una pronuncia in pregiudizio della ricorrente.

Si costituiva con memoria scritta la controparte Calcio Montebelluna S.r.l. che resisteva alle doglianze della compagine padovana.

Tanto premesso, nelle more della fissazione della discussione, perveniva atto a firma congiunta delle contendenti con il quale si manifestava l’irrevocabile intenzione di rinunciare al giudizio con consequenziale estinzione del processo.

Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia, al ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S., come sopra proposto dall’A.S. Cittadella di Cittadella (Padova), dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**3) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 DEL G.S. OLEVANESE CALCIO AVVERSO LA REIEZIONE DEL RECLAMO PROPOSTO AVVERSO LA QUANTIFICAZIONE DEL “PREMIO DI PREPARAZIONE” DOVUTO AI SENSI DELL’ART. 96 N.O.I.F. ALLA P.M.S. BELLIZZI, RELATIVA AL CALCIATORE PACIFICO MIRKO (Delibera Commissione Premi di Preparazione Com. Uff. n. 364 del 29.1.2010 - Delibera Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 18/D del 9.5.2010)**

La società G.S. Olevanese Calcio ha impugnato per revocazione ai sensi dell’art. 39 C.G.S. la decisione della Commissione Vertenze Economiche resa pubblica con il Com. Uff. n. 18/D del 9.5.2010 con la quale veniva confermata la decisione della Commissione Premi di Preparazione (Com. Uff. n. 364 del 29.1.2010).

Il giudizio di revocazione costituisce impugnazione straordinaria caratterizzata dalla necessaria ed indefettibile sussistenza del motivo rescindente, a cui dovrà seguire la dimostrazione della fondatezza dell’istanza rescissoria.

Il motivo rescindente deve essere tassativamente individuato tra quelli previsti nell’art. 39 C.G.S. a pena di inammissibilità.

La mancata audizione delle parte che ha avanzato relativa istanza e che non ha partecipato all’udienza (omettendo peraltro di giustificare in maniera adeguata il proprio impedimento con certificazione medica), è circostanza che non integra l’errore di fatto di cui all’art.39, lettera d), del C.G.S., per cui il ricorso deve essere ritenere inammissibile.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso, per revocazione ex art. 39 C.G.S., come sopra proposto dal G.S. Olevanese Calcio di Battipaglia (Salerno).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**4) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DEL G.S. OLEVANESE CALCIO AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO PROPOSTO AVVERSO L’OBBLIGO DI CORRISPONDERE ALLA P.M.S. BELLIZZI IL “PREMIO DI PREPARAZIONE” EX DELL’ART. 96 N.O.I.F, RELATIVO AI CALCIATORI**

**SIRICA GIUSEPPE, POETA MASSIMILIANO, MAZZOTTA CARMINE ANTONIO, MAURO ANDREA, MARINO DANIELE, MANZO ALESSANDRO, MANCINO DANIELE, LAVORATO LUCA, GISOLFI ANTONIO, ELIA MANUEL, CAPUTO MICHELE, STRAPPONE MIRKO, CASTALDI SALVATORE GIOVANNI** (Delibera Commissione Premi di Preparazione Com. Uff. n. 5/E del 25.2.2010 - Delibera Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 20/D del 4.6.2010)

La società G.S. Olevanese Calcio ha impugnato per revocazione ai sensi dell'art. 39 C.G.S. la decisione della Commissione Vertenze Economiche resa pubblica con il Com. Uff. n. 20/D del 4.6.2010 con la quale veniva confermata la decisione della Commissione Premi di Preparazione (Com. Uff. n. 5/E del 25.2.2010).

Il giudizio di revocazione costituisce impugnazione straordinaria caratterizzata dalla necessaria ed indefettibile sussistenza del motivo rescindente, a cui dovrà seguire la dimostrazione della fondatezza dell'istanza rescissoria.

Il motivo rescindente deve essere tassativamente individuato tra quelli previsti nell'art. 39 C.G.S. a pena di inammissibilità.

Il ricorrente qualifica come errore di fatto un aspetto meramente processuale, che come tale (senza voler in questa sede affrontare la sua fondatezza), non può attenere al fatto, ma allo stretto diritto.

Appare infatti stridente la contraddizione, laddove in ricorso si afferma testualmente la sussistenza di *“un errore di fatto-procedurale”*.

Consegue quindi che, non risultando correttamente individuato uno dei motivi di cui all'art. 39 C.G.S., il ricorso è palesemente inammissibile.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso, per revocazione ex art. 39 C.G.S., come sopra proposto dal G.S. Olevanese Calcio di Battipaglia (Salerno).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**5) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DEL G.S. OLEVANESE CALCIO AVVERSO L'OBBLIGO DI CORRISPONDERE ALLA A.S.D. BELLIZZI CALCIO IL “PREMIO DI PREPARAZIONE” EX DELL'ART. 96 N.O.I.F, RELATIVO AL CALCIATORE VENTURA ALESSIO** (Delibera Commissione Premi di Preparazione n. 642 pubblicata nel Com. Uff. n. 6/E del 30.3.2010 - Delibera Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 01/D del 02.07.2010)

La società G.S. Olevanese Calcio ha impugnato per revocazione ai sensi dell'art. 39 C.G.S. la decisione della Commissione Vertenze Economiche resa pubblica con il Com. Uff. n. 01/D del 2.7.2010 con la quale veniva confermata la decisione della Commissione Premi di Preparazione (Com. Uff. n. 6/E del 30.3.2010).

Il giudizio di revocazione costituisce impugnazione straordinaria caratterizzata dalla necessaria ed indefettibile sussistenza del motivo rescindente, a cui dovrà seguire la dimostrazione della fondatezza dell'istanza rescissoria.

Il motivo rescindente deve essere tassativamente individuato tra quelli previsti nell'art. 39 C.G.S. a pena di inammissibilità.

Il ricorrente qualifica come errore di fatto un aspetto meramente processuale, che come tale (senza voler in questa sede affrontare la sua fondatezza), non può attenere al fatto, ma allo stretto diritto.

Appare infatti stridente la contraddizione, laddove in ricorso si afferma testualmente la sussistenza di *“un errore di fatto-procedurale”*.

Consegue quindi che, non risultando correttamente individuato uno dei motivi di cui all'art. 39 C.G.S., il ricorso è palesemente inammissibile.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso, per revocazione ex art. 39 C.G.S., come sopra proposto dal G.S. Olevanese Calcio di Battipaglia (Salerno).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**6) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S DELLA TERNANA CALCIO S.P.A. AVVERSO L'OBBLIGO DI CORRISPONDERE ALL'A.S. CECINA IL PAGAMENTO DEL "PREMIO DI ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE TECNICA" EX ART. 99 NOIF RIFERITO AL CALCIATORE LACHEHEB SAMIR OMAR (Delibera Corte di Giustizia Federale – Com. Uff. n. 26/CGF del 16.9.2009)**

La società Ternana Calcio ha impugnato per revocazione ai sensi dell'art. 39 C.G.S. la decisione di questa Corte di Giustizia Federale resa pubblica con il Com. Uff. n. 120/CGF del 25.2.2008.

La Corte di Giustizia Federale respinse il reclamo della Ternana Calcio avverso la pronuncia della Commissione Vertenze Economiche che aveva riconosciuto il diritto della A.S. Cecina ad ottenere, ai sensi dell'art. 99 N.O.I.F., il pagamento del premio e formazione tecnica del calciatore Lacheheb Samir Amar a seguito della stipula da parte dello stesso del primo contratto da professionista con la società Ternana Calcio per la Stagione Sportiva 2007/2008.

La Corte di Giustizia Federale disattese le argomentazioni della ricorrente secondo cui l'art. 99, comma 1 N.O.I.F. non riconosce il diritto al premio in favore di una società per il solo fatto che il calciatore non professionista vi abbia svolto l'ultima attività dilettantistica, ma prevede espressamente che detto premio venga corrisposto alla società dilettantistica per la quale era tesserato il calciatore, in costanza del vincolo del tesseramento, anche al momento della stipula del primo contratto da professionista.

Ad avviso della Corte di Giustizia Federale l'art. 99 N.O.I.F. nel disciplinare la fattispecie fa riferimento unicamente alla attività del calciatore quando era tesserato per la compagine dilettantistica, senza richiedere altresì la attualità del tesseramento.

Con l'atto di impugnazione revocatoria la società Ternana sostiene che a seguito della nuova formulazione dell'art. 99 N.O.I.F., introdotta con il Com. Uff. n. 118/A del 25.5.2010 che ha aggiunto il comma 1 bis secondo cui "il premio non spetta qualora il calciatore al momento della stipula del primo contratto da professionista non sia più tesserato con la società dilettantistica", si è in presenza di una sopravvenienza che rende esplicita l'intenzione del legislatore federale, al momento in cui emanò il testo originario dell'art. 99 N.O.I.F.. Tale sopravvenienza, secondo la ricorrente, costituirebbe un fatto nuovo successivo alla decisione della Corte di Giustizia Federale, espressamente previsto come ipotesi revocatoria dall'art. 39, comma 1, punto D) C.G.S. idoneo a determinare l'effetto rescindente della deliberazione impugnata, in quanto la sua conoscenza avrebbe portato ad una diversa pronuncia.

Il ricorso della società Ternana Calcio è inammissibile.

La impugnazione revocatoria postula nella fase rescindente l'accertamento in via pregiudiziale della sussistenza di uno dei motivi per i quali ai sensi dell'art. 39 C.G.S. la revocazione è ammessa e se fra il motivo idoneo eventualmente accertato e la decisione impugnata esista un nesso di causalità.

Nel caso in esame, il fatto nuovo dedotto dalla ricorrente come motivo revocatorio, non è lo status di tesserato o svincolato del calciatore al momento della stipula del primo contratto da professionista, che è soltanto un elemento costitutivo della fattispecie normativa, bensì la norma sopravvenuta, dopo che la decisione è divenuta inappellabile. Tale norma attribuendo una diversa valenza giuridica allo stato del calciatore nel momento in cui è divenuto professionista, ha disciplinato in maniera innovativa il diritto della società dilettantistica al premio di addestramento e formazione tecnica.

La sopravvenienza, quindi è la norma che ha modificato il regime giuridico del premio e non il fatto giuridico del requisito del tesseramento che come si è detto è un elemento costitutivo della fattispecie normativa in virtù della modifica apportata dal legislatore federale.

Le conclusioni non potrebbero essere diverse, anche se si trattasse di una norma interpretativa, come sostiene erroneamente la società ricorrente, in quanto l'efficacia retroattiva delle norme interpretative, trova il suo confine negli effetti che la stessa norma ha irrevocabilmente generato in conseguenza della preclusione nascente dal giudicato.

Il ricorso pertanto deve essere dichiarato inammissibile.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso, per revocazione ex art. 39 C.G.S., come sopra proposto dalla Ternana Calcio S.p.A. di Terni.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**7) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S DELLA TERNANA CALCIO S.P.A. AVVERSO L'OBBLIGO DI CORRISPONDERE ALL'A.S.D. LEONESSA ALTAMURA IL PAGAMENTO DEL "PREMIO DI ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE TECNICA" EX ART. 99 NOIF RIFERITO AL CALCIATORE PERNEY JULIEN CHRISTIAN (Delibera Corte di Giustizia Federale – Com. Uff. n. 120/CGF del 25.2.2008)**

La società Ternana Calcio ha impugnato per revocazione ai sensi dell'art. 39 C.G.S. la decisione di questa Corte di Giustizia Federale resa pubblica con il Com. Uff. n. 120/CGF del 25.2.2008.

La Corte di Giustizia Federale respinse il reclamo della Ternana Calcio avverso la pronuncia della Commissione Vertenze Economiche che aveva riconosciuto il diritto della A.S.D. Leonessa Altamura ad ottenere, ai sensi dell'art. 99 N.O.I.F., il pagamento del premio e formazione tecnica del calciatore Perney Julien Christian a seguito della stipula da parte dello stesso del primo contratto da professionista con la società Ternana Calcio per la Stagione Sportiva 2007/2008.

La Corte di Giustizia Federale disattese le argomentazioni della ricorrente secondo cui l'art. 99 primo comma N.O.I.F. non riconosce il diritto al premio in favore di una società per il solo fatto che il calciatore non professionista vi abbia svolto l'ultima attività dilettantistica, ma prevede espressamente che detto premio venga corrisposto alla società dilettantistica per la quale era tesserato il calciatore, in costanza del vincolo del tesseramento, anche al momento della stipula del primo contratto da professionista.

Ad avviso della Corte di Giustizia Federale l'art. 99 N.O.I.F. nel disciplinare la fattispecie fa riferimento unicamente alla attività del calciatore quando era tesserato per la compagine dilettantistica, senza richiedere altresì la attualità del tesseramento.

Con l'atto di impugnazione revocatoria la società Ternana sostiene che a seguito della nuova formulazione dell'art. 99 N.O.I.F., introdotta con il Com. Uff. n. 118/A del 25.5.2010 che ha aggiunto il comma 1 bis secondo cui "il premio non spetta qualora il calciatore al momento della stipula del primo contratto da professionista non sia più tesserato con la società dilettantistica", si è in presenza di una sopravvenienza che rende esplicita l'intenzione del legislatore federale, al momento in cui emanò il testo originario dell'art. 99 N.O.I.F.. Tale sopravvenienza, secondo la ricorrente, costituirebbe un fatto nuovo successivo alla decisione della Corte di Giustizia Federale, espressamente previsto come ipotesi revocatoria dall'art. 39, comma 1, punto D) C.G.S. idoneo a determinare l'effetto rescindente della deliberazione impugnata, in quanto la sua conoscenza avrebbe portato ad una diversa pronuncia.

Il ricorso della società Ternana Calcio è inammissibile.

La impugnazione revocatoria postula nella fase rescindente l'accertamento in via pregiudiziale della sussistenza di uno dei motivi per i quali ai sensi dell'art. 39 C.G.S. la revocazione è ammessa e se fra il motivo idoneo eventualmente accertato e la decisione impugnata esista un nesso di causalità.

Nel caso in esame, il fatto nuovo dedotto dalla ricorrente come motivo revocatorio, non è lo status di tesserato o svincolato del calciatore al momento della stipula del primo contratto da professionista, che è soltanto un elemento costitutivo della fattispecie normativa, bensì la norma sopravvenuta, dopo che la decisione è divenuta inappellabile. Tale norma attribuendo una diversa valenza giuridica allo stato del calciatore nel momento in cui è divenuto professionista, ha disciplinato in maniera innovativa il diritto della società dilettantistica al premio di addestramento e formazione tecnica.

La sopravvenienza, quindi è la norma che ha modificato il regime giuridico del premio e non il fatto giuridico del requisito del tesseramento che come si è detto è un elemento costitutivo della fattispecie normativa in virtù della modifica apportata dal legislatore federale.

Le conclusioni non potrebbero essere diverse, anche se si trattasse di una norma interpretativa, come sostiene erroneamente la società ricorrente, in quanto l'efficacia retroattiva delle norme interpretative, trova il suo confine negli effetti che la stessa norma ha irrevocabilmente generato in conseguenza della preclusione nascente dal giudicato.

Il ricorso pertanto deve essere dichiarato inammissibile.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso, per revocazione ex art. 39 C.G.S., come sopra proposto dalla Ternana Calcio S.p.A. di Terni.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**8) RICORSO DEL SIG. GIORGIO PARRETTI (AGENTE DI CALCIATORI) AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 16 N. 1 VIGENTE REGOLAMENTO AGENTI** – (nota n. 7002/157pf09-10/SP/AM/ma del 23.4.2010) – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 3/CDN del 9.7.2010)

Con reclamo, preannunciato in data 12.7.2010 ed inviato in data 26.7.2010, il signor Giorgio Parretti, agente di calciatore con regolare licenza F.I.G.C., adiva questa Corte per vedere riformata la decisione assunta dalla Commissione Disciplinare Nazionale in data 9.7.2010, (Com. Uff. n. 3/CDN del 9.7.2010), che aveva inflitto al Parretti la sanzione dell'ammenda di €10.000,00.

La Commissione Disciplinare Nazionale aveva assunto tale decisione a seguito del deferimento della Procura Federale a carico dello stesso Parretti, per avere egli operato nell'interesse di un calciatore (nella fattispecie concreta Alessandro Cibocchi) in assenza della necessaria procura scritta, contravvenendo, in tal modo, alle norme del Regolamento Agenti Calciatori che non consentono procure verbali e violando, pertanto, l'art. 1 C.G.S. in relazione all'art. 10 dell'allora vigente Regolamento Agenti (oggi art.16 comma 1).

In breve, la Commissione Disciplinare Nazionale aveva ritenuto, nonostante le deduzioni difensive, ampiamente provata l'esistenza del rapporto intercorrente tra il Cibocchi ed il Parretti, finalizzato al reperimento di una compagine sportiva per la quale tesserare il calciatore, soffermandosi poi dettagliatamente sulle deduzioni del Parretti in ordine alla rilevanza del requisito della onerosità per la sussistenza del rapporto di mandato come configurato dal Regolamento Agenti e della conseguente necessità della forma scritta della relativa procura.

Avverso tale decisione il Parretti ha avanzato reclamo, sottoponendo, sostanzialmente, al vaglio di codesta Corte le stesse argomentazioni addotte in prima istanza.

Le argomentazioni difensive del Parretti mirano, da un lato a ribadire l'inesistenza di suoi comportamenti rilevanti a norma del Regolamento Agenti, dall'altro a sostenere che la mancanza di onerosità nel rapporto tra il Parretti ed il Cibocchi impedirebbe di considerare la fattispecie concreta sussumibile nella figura astrattamente prevista dal suddetto Regolamento.

Orbene, in ordine all'attività svolta dal Parretti, dagli accertamenti processuali è emerso in maniera chiara ed incontrovertibile che essa è consistita nella cura di interessi ed assistenza, nelle quali si concretizza l'attività propria degli Agenti, come peraltro confermato dallo stesso Parretti e dal Cibocchi in sede di audizione pre-dibattimentale.

Resta da valutare pertanto se la presunta gratuità delle prestazioni del Parretti possa costituire valida esimente circa la necessità della forma scritta dell'incarico, prevista dall'art. 10 dell'allora vigente Regolamento Agenti (oggi art.16 comma 1).

Ritiene codesta Corte che le norme dettate in materia di forma e di pubblicità dei rapporti intercorrenti tra Agenti e Calciatori, trovano fondamento nell'esigenza di assicurare un trasparente e corretto svolgimento delle relative attività, senza limitazioni derivanti dalla onerosità o meno dei rapporti stessi, di guisa che i doveri comportamentali e gli obblighi formali sanciti dal Regolamento Agenti trovano comunque applicazione anche in caso di gratuità della prestazione dell'Agente.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Giorgio Parretti. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Italo Pappa

-----  
**Publicato in Roma il 7 giugno 2011**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete